
**AVVISO CON PROCEDURA APERTA EX ART. 60 D. LGV. N. 50/2016 PER LA FORNITURA ORDINARIA DI FARMACI, PARAFARMACI E ALTRI GENERI VENDIBILI NELLE 5 FARMACIE COMUNALI DELLA MULTISERVIZI CAERITE S.P.A. OPERANTI NEL COMUNE DI CERVETERI (ROMA)
TRIENNIO 2022 – 2025 (dal 01.11.2022 al 31.10.2025)
BANDO DI GARA D'APPALTO PER L'AGGIUDICAZIONE CON IL CRITERIO DEL MINOR PREZZO EX ART. 95 COMMA 4 DEL D. LGS. 50/2016**

**GARA numero 8695091 CIG SIMOG 93849788D7
CPV 33600000-6
CIG ZCB3270C2F**

Amministrazione aggiudicatrice

Multiservizi Caerite S.p.A., con Socio Unico – Comune di Cerveteri – Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento del Comune di Cerveteri, con sede in vicolo Mario Fabio Sollazzi, 3 – cap. 00052 – Cerveteri (Roma), tel. 0699552659, fax 069953495, P. Iva e C.F. 071051210, capitale sociale € 3.951.642,00 R.E.A. 1011327 del 24.9.2002,
mail: info@multiservizicaerite.it; pec: multiservizicaerite@legalmail.it; sito web www.multiservizicaerite.it

Indice

- articolo 1 Oggetto della fornitura e criterio di aggiudicazione
- articolo 2 Entità appalto
- articolo 3 Rup
- articolo 4 Durata del contratto
- articolo 5 Proroga tecnica
- articolo 6 Requisiti e domanda di ammissione
- articolo 7 Modalità e Termini di Consegna
- articolo 8 Altri Oneri a carico degli operatori economici in elenco
- articolo 9 Modifiche ai prezzi unitari di riferimento
- articolo 10 Procedura di iscrizione
- articolo 11 Resi
- articolo 12 Penali
- articolo 13 Pagamenti
- articolo 14 Cessione Crediti
- articolo 15 Trasferimento d'azienda articolo
- articolo 16 Subappalto e comunicazione di variazione
- articolo 17 Risoluzione del contratto
- articolo 18 Trattamento dati personali
- articolo 19 Tracciabilità dei flussi finanziari
- articolo 20 Controversie e clausole finali

Articolo 1 - Oggetto della Fornitura

Il presente avviso disciplina l'istituzione e la gestione dell'Elenco degli operatori economici, tenuto dalla Multiservizi Caerite S.p.A., per la fornitura, senza vincolo di esclusiva, di specialità medicinali (di classe A e C), medicinali equivalenti come definiti dalla L.149/05 e s.m.i., prodotti per la puericoltura, farmaci e parafarmaci per uso veterinario, sostanze per preparazioni magistrali, rimedi omeopatici, parafarmaci, inclusi i dietetici e i prodotti destinati ad alimentazioni speciali conseguenti a patologie (celiachia, diabete, nefropatia), integratori alimentari ed ogni altro prodotto necessario per il normale approvvigionamento delle cinque farmacie comunali della Multiservizi Caerite S.p.A. operanti nel Comune di Cerveteri (Roma).

L'Elenco costituisce lo strumento per l'identificazione di operatori economici, in possesso dei requisiti di cui al successivo art. 6, cui la Multiservizi Caerite S.p.A. provvederà ad inviare ordinativi di farmaci.

L'Amministrazione aggiudicatrice è la MULTISERVIZI CAERITE S.P.A., società pubblica per azioni, interamente partecipata dal Comune di Cerveteri.

L'amministrazione aggiudicatrice non acquista per conto di altre amministrazioni aggiudicatrici.

Si elencano di seguito le ubicazioni delle farmacie utenti della fornitura:

- FARMACIA 1 - PIAZZA RISORGIMENTO N. 21 – CERVETERI
- FARMACIA 2 – VIA ORIOLO n. 1 – CERVETERI/CERENOVA
- FARMACIA 3 – VIA PRATO CAVALIERI N. 4 – CERVETERI
- FARMACIA 4 – PIAZZA NAZZARENO N. 3– PAGLIUCA CERVETERI
- FARMACIA 5 – VIA SETTEVENE PALO N. 81F – CERVETERI
- FARMACI.ME- FARMACIA ON LINE

L'avviso prevede e disciplina, per le tipologie di farmaco sotto identificate, l'istituzione di un elenco non in grado di assicurare agli operatori economici iscritti alcun diritto di esclusiva alle richieste della stazione appaltante sul presupposto della possibile non pronta disponibilità degli stessi alla fornitura dei farmaci nell'occasione richiesti; in tal caso sarà possibile alla stazione appaltante inoltrare regolare ordinativo ad altro fornitore presente nell'albo. Il sistema dell'elenco con più operatori economici, fornitori di una o più tipologie di farmaco, trova, perciò, ragione d'essere anche nell'esigenza di garantire l'approvvigionamento costante e continuativo delle farmacie, soprattutto nel caso in cui uno degli operatori non detenga uno o più prodotti. Permette, inoltre, la diversificazione dei prodotti e dei marchi, qualora uno dei fornitori non distribuisca tutti gli articoli vendibili in farmacia. Infine, la presenza nell'elenco di più operatori, per una o più tipologie di farmaco, consente di soddisfare ogni eventuale richiesta specifica da parte degli utenti, consentendo nel contempo di ottenere le migliori condizioni di prezzo.

L'elenco è costituito da una graduatoria ordinata secondo il maggior sconto riconosciuto da ogni operatore economico per ogni tipologia di farmaco. La graduatoria costituisce l'ordine con cui la Multiservizi Caerite S.p.A. dovrà effettuare gli ordinativi.

Il criterio di aggiudicazione è quello del minor prezzo, rientrando i prodotti offerti nella categoria di quelli con caratteristiche standardizzate e, pertanto, come tali, da considerarsi inclusi nella previsione di cui all'art. 95 comma 4 lett. b) del D. Lgs. 50/2016.

Qualora un nuovo operatore, in vigenza del presente avviso, presentasse una richiesta di iscrizione all'elenco oppure un operatore già iscritto presentasse una ulteriore richiesta con uno sconto maggiore rispetto alla precedente, questi verranno inseriti nell'elenco nella posizione corrispondente allo sconto proposto a seconda delle tipologie merceologiche. Gli sconti cui l'offerente si è obbligato sono quelli offerti all'atto della prima iscrizione all'elenco o, nel caso di una richiesta successiva, quelli offerti in tale ultima circostanza. Gli sconti offerti andranno applicati come sconti minimi sulle rispettive tipologie

merceologiche, senza che ciò possa inficiare eventuali maggiori sconti resi a discrezione dell'operatore economico iscritto.

TABELLA 1

Tipologia	Sconto minimo % (netto I.V.A.)	Sconto Offerto % (netto I.V.A.)	Termini di pagamento
Farmaco etico fascia A	32,17 al netto della determina AIFA del 09.02.2007 e s.m.i.*	in cifre	
		in lettere	
Farmaci fascia C	32,00	in cifre	
		in lettere	
Farmaci generici mutuabili	37,00	in cifre	
		in lettere	
Farmaci O.T.C. e SOP	35,00	in cifre	
		in lettere	
Integratori Alimentari	32,20	in cifre	
		in lettere	
Alimenti, Dietetici e prodotti sanitari	32,00	in cifre	
		in lettere	
Parafarmaco, prodotti di medicazione, prodotti per l'incontinenza e stomie, farmaci omeopatici e veterinari, strisce reattive e lancette	32,00	in cifre	
		in lettere	

In ogni caso la fornitura dovrà soddisfare l'effettivo fabbisogno delle Farmacie Comunali, quale sarà verificato quotidianamente da parte dell'ufficio acquisti della Multiservizi Caerite S.p.A., di concerto con il Direttore di ciascuna Farmacia.

Al fine di un corretto espletamento del servizio pubblico e per non contravvenire alla rigorosa disciplina sull'approvvigionamento delle scorte (art. 123 TULS, artt. 34 e 38 R.D. n. 1076 del 30 settembre 1938), la Multiservizi Caerite S.p.A. fa altresì esplicita riserva di ricorrere ad altre ditte per l'acquisto di prodotti rientranti nelle categorie merceologiche riportate nella tabella sopra esposta, qualora gli operatori economici presenti nell'elenco non fossero in grado di fornire la merce richiesta, o non fossero in grado di rispettare i tempi necessari per soddisfare la richiesta degli utenti.

A tal fine la stazione appaltante si riserva di effettuare acquisti diretti dalle ditte produttrici e presso fornitori diversi dagli aggiudicatari, nel rispetto di quanto stabilito dalla vigente normativa in materia, senza che gli aggiudicatari possano vantare pretesa alcuna e senza alcun obbligo di preventiva informazione.

Articolo 2 – Entità dell'appalto

L'importo complessivo dell'appalto, per i 36 mesi di validità dell'Elenco, è stimabile in circa € 5.000.000,00 per anno, per un totale di circa € 15.000.000,00.

Articolo 3 – Responsabile Unico del Procedimento

Responsabile Unico del Procedimento: Prof. Alberto Manelli.

Articolo 4 - Durata dell'elenco

L'elenco ha validità fino al 31 ottobre 2025. La fornitura dei prodotti e dei servizi avrà la durata di 36 mesi con decorrenza dalla data dell'1.11.2022 e termine al 31.10.2025 o comunque a decorrere dalla data di attivazione del presente bando.

Gli operatori potranno presentare domanda di ammissione fino al termine di scadenza di validità dell'elenco. La durata di validità dell'elenco potrà essere prorogata per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure utili alla istituzione di un nuovo elenco, ai sensi dell'art. 106, comma 11, del D. Lgs. 50/2016.

In caso di necessità ed urgenza su disposizione dirigenziale o del responsabile unico del procedimento, si potrà dare inizio alla esecuzione delle forniture nelle more dell'effettuazione dei controlli di legge finalizzati a dare piena efficacia alla iscrizione, fatta salva ogni conseguenza di legge in caso di accertamento negativo dei requisiti richiesti per la regolare adesione. In tale ipotesi spetterà alla Ditta il solo corrispettivo per la parte delle forniture correntemente eseguita, escluso ogni altro rimborso e/o indennizzo a qualsiasi titolo. Resta inteso che in caso di risoluzione o non stipulazione del contratto per via dell'applicazione delle penali più avanti previste anche in questa fase, la Ditta iscritta dovrà impegnarsi ad assicurare l'esecuzione delle forniture fino al subentro del nuovo contraente, onde evitare l'interruzione di un servizio di pubblica utilità.

Articolo 5 - Proroga tecnica

Non è prevista proroga o rinnovo dell'elenco. Ove l'Amministrazione intenda procedere all'indizione di un nuovo avviso per l'istituzione dell'elenco, l'impresa è però tenuta a garantire le condizioni offerte in forma di proroga tecnica. Tuttavia, tale proroga tecnica sarà attivata a discrezione dell'Amministrazione e solamente ove non vi siano i tempi ragionevolmente certi per la conclusione di nuove procedure di avviso con la costituzione dell'elenco. La proroga tecnica riguarderà tuttavia un periodo comunque non superiore a mesi sei a far data dalla data di scadenza dell'elenco in essere e sempre che si sia già proceduto, almeno contestualmente, con l'indizione del nuovo avviso. In materia si applicano in ogni caso le norme vigenti

al momento del ricorso all'eventuale proroga tecnica.

Articolo 6 – Requisiti e domanda di ammissione

Alla gara possono partecipare i soggetti giuridici operanti nell'ambito di attività inerente l'oggetto del presente appalto.

Gli operatori economici che intendono presentare istanza devono, ai fini dell'iscrizione nell'Elenco, essere in possesso dei seguenti requisiti:

- 1) iscrizione nel registro delle Camere di Commercio, Industria, Agricoltura e Artigianato, oppure, per i non residenti in Italia, nel corrispondente registro professionale o commerciale dello Stato di residenza;
- 2) inesistenza delle cause di esclusione dalla partecipazione alle gare, di cui all'art. 80 del D. Lgs. 50/2016 e all'art. 1 bis – comma 14 – della legge 383 del 10.10.2001 e s.m.i.;
- 3) possesso di tutte le licenze, concessioni, autorizzazioni ed altri provvedimenti amministrativi necessari per la legittima prestazione.

La domanda dovrà essere presentata a mezzo pec all'indirizzo multiservizicaerite@legalmail.it fino al 31 dicembre 2025 entro le ore 12.00, termine di scadenza della validità dell'elenco, in formato pdf e dovrà contenere le condizioni di offerta per ciascuna tipologia di farmaco che l'operatore economico intende fornire.

Alla domanda dovrà essere allegata la seguente documentazione:

- a) ragione sociale, sede legale, codice fiscale e partita IVA, numero telefonico, indirizzo internet di posta elettronica e PEC;
- b) iscrizione nel registro delle Camere di Commercio, Industria, Agricoltura e Artigianato, oppure, per i non residenti in Italia, nel corrispondente registro professionale o commerciale dello Stato di residenza;
- c) inesistenza delle cause di esclusione dalla partecipazione alle gare, di cui all'art. 80 del D. Lgs. 50/2016 e all'art. 1 bis – comma 14 – della legge 383 del 10.10.2001 e s.m.i.;
- d) possesso di tutte le licenze, concessioni, autorizzazioni ed altri provvedimenti amministrativi necessari per la legittima prestazione;
- e) condizioni di offerta, secondo lo schema di cui alla TABELLA 1, art. 1.

Inoltre, i soggetti giuridici che intendono presentare la domanda di partecipazione dovranno allegare la seguente documentazione a corredo delle offerte:

1) REQUISITI DI IDONEITA' PROFESSIONALE

- a) nell'ipotesi in cui concorrano alla presente gara d'appalto imprese individuali, società di persone, società commerciali, consorzi stabili ex art 45 comma 2 lettera c) D. Lgs. 50/2016, consorzi tra imprese artigiane di cui alla legge 8 agosto 1985 n 443 ex art.45 comma 2 lettera b) D. Lgs. 50/2016 l'iscrizione alla C.C.I.A.A. per l'ambito di attività inerente l'oggetto della gara;
- b) nell'ipotesi in cui concorrano alla presente gara d'appalto raggruppamenti ordinari di concorrenti o consorzi ordinari di concorrenti ex art 45 comma 2 lettera e) D. Lgs. 50/2016 non ancora costituiti, tale dichiarazione dovrà essere resa, a pena di esclusione, da ciascuno dei soggetti giuridici costituenti il raggruppamento o il consorzio;
- c) nell'ipotesi in cui concorrano alla presente gara società cooperative, consorzi di cooperative costituiti a norma della legge 25 giugno 1909, n. 422 e del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, e successive modificazioni, consorzi costituiti come società cooperative ex articolo 8 della legge n. 381/1991 l'iscrizione all'Albo delle Società Cooperative;
- d) nell'ipotesi in cui concorrano alla presente gara cooperative sociali di cui all'art. 5 lettera b),

- della legge n. 381/1991, l'iscrizione all'Albo regionale delle cooperative sociali;
- e) di essere in regola con la normativa vigente in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, nonché di possedere i requisiti di idoneità tecnico-professionale di cui all'articolo 26, comma 1, lettera a), numero 2), del D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81.
- 2) **REQUISITI DI ORDINE GENERALE** di cui all'art. 80 D. Lgs. 50/16
- a) di non aver riportato una sentenza definitiva o un decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, anche riferita a un suo subappaltatore nei casi di cui all'articolo 105, comma 6, per uno dei seguenti reati (art. 80, comma 1): delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416, 416-bis del codice penale ovvero delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo; delitti, consumati o tentati, previsti dall'articolo 74 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, dall'articolo 291-quater del decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43 e dall'articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in quanto riconducibili alla partecipazione a un'organizzazione criminale, quale definita all'articolo 2 della decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio; delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322, 322-bis, 346-bis, 353, 353-bis, 354, 355 e 356 del codice penale nonché all'articolo 2635 del codice civile; frode ai sensi dell'articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee; delitti, consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche internazionale, e di eversione dell'ordine costituzionale reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche; delitti di cui agli articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del codice penale, riciclaggio di proventi di attività criminose o finanziamento del terrorismo, quali definiti all'articolo 1 del decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109 e successive modificazioni; sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 24; ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione. Un operatore economico, o un subappaltatore, che si trovi in una delle situazioni di cui all'art. 80, comma 1 D. Lgs. 50/2016, limitatamente alle ipotesi in cui la sentenza definitiva abbia imposto una pena detentiva non superiore a 18 mesi ovvero abbia riconosciuto l'attenuante della collaborazione come definita per le singole fattispecie di reato, o alla lettera g) (art 80, comma 5 D. Lgs. 50/2016), è ammesso a provare di aver risarcito o di essersi impegnato a risarcire qualunque danno causato dal reato o dall'illecito e di aver adottato provvedimenti concreti di carattere tecnico, organizzativo e relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti. Se la stazione appaltante ritiene che le misure adottate siano sufficienti, l'operatore economico non è escluso dalla procedura d'appalto; viceversa dell'esclusione viene data motivata comunicazione all'operatore economico (art 80 cit. comma 8);
- b) di non avere cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall'articolo 67 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 84, comma 4, del medesimo decreto. Resta fermo quanto previsto dagli articoli 88, comma 4-bis, e 92, commi 2 e 3, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, con riferimento rispettivamente alle comunicazioni antimafia e alle informazioni antimafia (art. 80, comma 2);
- c) di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti. Costituiscono gravi violazioni quelle che comportano un omesso pagamento di imposte e tasse superiore all'importo di cui all'articolo 48-bis, commi 1 e 2-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602. Costituiscono

violazioni definitivamente accertate quelle contenute in sentenze o atti amministrativi non più soggetti ad impugnazione. Costituiscono gravi violazioni in materia contributiva e previdenziale quelle ostative al rilascio del documento unico di regolarità contributiva (DURC), di cui all'articolo 8 del decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali 30 gennaio 2015, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 125 del 1° giugno 2015. Il presente comma non si applica quando l'operatore economico ha ottemperato ai suoi obblighi pagando o impegnandosi in modo vincolante a pagare le imposte o i contributi previdenziali dovuti, compresi eventuali interessi o multe, purché il pagamento o l'impegno siano stati formalizzati prima della scadenza del termine per la presentazione delle domande (art. 80, comma 4);

- d) di non essere in una delle seguenti situazioni, anche riferita a un suo subappaltatore nei casi di cui all'articolo 105, comma 6 qualora (art. 80, comma 5): l'operatore economico ha commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro nonché agli obblighi di cui all'articolo 30, comma 3 del presente codice; l'operatore economico si trovi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, salvo il caso di concordato con continuità aziendale, o nei cui riguardi sia in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni, fermo restando quanto previsto dall'articolo 110; l'operatore economico si è reso colpevole di gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la sua integrità o affidabilità. Tra questi rientrano: le significative carenze nell'esecuzione di un precedente contratto di appalto o di concessione che ne hanno causato la risoluzione anticipata, non contestata in giudizio, ovvero confermata all'esito di un giudizio, ovvero hanno dato luogo ad una condanna al risarcimento del danno o ad altre sanzioni; il tentativo di influenzare indebitamente il processo decisionale della stazione appaltante o di ottenere informazioni riservate ai fini di proprio vantaggio; il fornire, anche per negligenza, informazioni false o fuorvianti suscettibili di influenzare le decisioni sull'esclusione, la selezione o l'aggiudicazione ovvero l'omettere le informazioni dovute ai fini del corretto svolgimento della procedura di selezione; la partecipazione dell'operatore economico determini una situazione di conflitto di interesse ai sensi dell'articolo 42, comma 2, non diversamente risolvibile; si verifichi una distorsione della concorrenza derivante dal precedente coinvolgimento degli operatori economici nella preparazione della procedura d'appalto di cui all'articolo 67 del codice non possa essere risolta con misure meno intrusive; l'operatore economico sia stato soggetto alla sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2, lettera c) del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 o ad altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81; l'operatore economico iscritto nel casellario informatico tenuto dall'Osservatorio dell'ANAC per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione ai fini del rilascio dell'attestazione di qualificazione, per il periodo durante il quale perdura l'iscrizione; l'operatore economico abbia violato il divieto di intestazione fiduciaria di cui all'articolo 17 della legge 19 marzo 1990, n. 55. L'esclusione ha durata di un anno decorrente dall'accertamento definitivo della violazione e va comunque disposta se la violazione non è stata rimossa; l'operatore economico non presenti la certificazione di cui all'articolo 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68, ovvero non autocertifichi la sussistenza del medesimo requisito; l'operatore economico che, pur essendo stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale aggravati ai sensi dell'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, non risulti aver denunciato i fatti all'autorità giudiziaria, salvo che ricorrano i casi previsti dall'articolo 4, primo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689. La circostanza di cui al primo periodo deve emergere dagli indizi a base della richiesta di rinvio

a giudizio formulata nei confronti dell'imputato nell'anno antecedente alla pubblicazione del bando e deve essere comunicata, unitamente alle generalità del soggetto che ha omesso la predetta denuncia, dal procuratore della Repubblica procedente all'ANAC, la quale cura la pubblicazione della comunicazione sul sito dell'Osservatorio; l'operatore economico si trovi rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura di affidamento, in una situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale.

La stazione appaltante esclude l'operatore economico, in qualunque momento della procedura, laddove risulti che si trovi, a causa di atti compiuti o omessi prima o nel corso della procedura, in una delle situazioni di cui ai commi 1, 2, 4 e 5 dell'art 80 D. Lgs. 50/2016. In ogni caso le cause di esclusione previste non si applicano alle aziende o società sottoposte a sequestro o confisca ai sensi dell'articolo 12-sexies del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356 o degli articoli 20 e 24 del decreto legislativo 6 settembre 2011 n. 159, ed affidate ad un custode o amministratore giudiziario o finanziario, limitatamente a quelle riferite al periodo precedente al predetto affidamento (art. 80, comma 11 cit.). In caso di presentazione di falsa dichiarazione o falsa documentazione, nelle procedure di gara e negli affidamenti di subappalto, la stazione appaltante ne dà segnalazione all'Autorità che, se ritiene che siano state rese con dolo o colpa grave in considerazione della rilevanza o della gravità dei fatti oggetto della falsa dichiarazione o della presentazione di falsa documentazione, dispone l'iscrizione nel casellario informatico ai fini dell'esclusione dalle procedure di gara e dagli affidamenti di subappalto ai sensi della lettera d) fino a due anni, decorso il quale l'iscrizione è cancellata e perde comunque efficacia (art. 80, comma 12 cit.).

Nell'ipotesi in cui concorrano alla gara imprese appositamente e temporaneamente raggruppate o consorzi ordinari di concorrenti ai sensi e per gli effetti degli artt. 45 comma 2 lettera d) D. Lgs. 50/2016 e 48 comma 8 D.lgs. 50/2016 i requisiti di ordine generale devono essere posseduti da ciascuno degli operatori economici che costituiscono o costituiranno i raggruppamenti temporanei o i consorzi medesimi.

Nell'ipotesi in cui concorrano alla gara consorzi stabili ai sensi dell'articolo 45 lettera c), del D. Lgs.50/2016, consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro costituiti a norma della legge 25 giugno 1909, n. 422 e del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, e successive modificazioni e consorzi tra imprese artigiane di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443 ai sensi dell'articolo 45 comma 2 lettera b) D. Lgs. 50/2016 i requisiti di ordine generale devono essere posseduti dal consorzio e da ciascuno degli operatori economici consorziati per i quali il consorzio concorre, che devono essere espressamente indicati ai sensi dell'art. 3 del presente Avviso.

3) CAPACITA' ECONOMICA E FINANZIARIA

- a) un fatturato globale realizzato complessivamente negli ultimi tre esercizi, non inferiore all'importo posto a base di gara, IVA esclusa. Nell'ipotesi in cui concorrano alla gara imprese appositamente e temporaneamente raggruppate o consorzi ordinari di concorrenti ai sensi e per gli effetti degli artt. 45 lettera d) ed e) e 48 comma 8 del D. Lgs. 50/2016, questi potranno cumulare i requisiti di cui alla presente lettera posseduti singolarmente dagli operatori economici raggruppati o consorziati, nei limiti previsti da questo stesso articolo, comma 3. Nell'ipotesi in cui concorrano alla gara consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro costituiti a norma della legge 25 giugno 1909, n. 422 e successive modificazioni, consorzi tra imprese artigiane di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443 e consorzi stabili costituiti anche in forma di società consortili ai sensi dell'articolo 2615-ter del codice civile, tra imprenditori individuali, anche artigiani, società commerciali, società cooperative di produzione e lavoro ai sensi e per gli effetti

dell'articolo art 45 comma 2 lettera e) questi dovranno autonomamente possedere i requisiti di cui alla presente lettera;

- b) un importo relativo alle forniture nel settore oggetto della gara realizzato complessivamente negli ultimi tre esercizi non inferiore all'importo posto a base di gara, IVA esclusa. Nell'ipotesi in cui concorrano alla gara imprese appositamente e temporaneamente raggruppate o consorzi ordinari di concorrenti ai sensi e per gli effetti degli artt. 45 lettera d) ed e) e 48 comma 8 del D. Lgs. 50/2016, questi potranno cumulare i requisiti di cui alla presente lettera posseduti singolarmente dagli operatori economici raggruppati o consorziati, nei limiti previsti da questo stesso articolo, comma 3. Nell'ipotesi in cui concorrano alla gara consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro costituiti a norma della legge 25 giugno 1909, n. 422 e successive modificazioni, consorzi tra imprese artigiane di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443 e consorzi stabili costituiti anche in forma di società consortili ai sensi dell'articolo 2615-ter del codice civile, tra imprenditori individuali, anche artigiani, società commerciali, società cooperative di produzione e lavoro ai sensi e per gli effetti art 45 comma 2 lettera e), questi dovranno autonomamente possedere i requisiti di cui alla presente lettera.

4) CAPACITA' TECNICA E PROFESSIONALE

- a) elenco delle principali forniture nel settore oggetto della gara effettuati complessivamente negli ultimi tre anni, regolarmente eseguiti e di importo non inferiore a quello posto a base di gara, IVA esclusa. Tale elenco dovrà recare l'indicazione degli importi, delle date e dei destinatari pubblici e/o privati delle forniture elencate; nell'ipotesi in cui concorrano alla gara imprese appositamente e temporaneamente raggruppate o consorzi ordinari di concorrenti ai sensi e per gli effetti artt. 45 lettera d) ed e) e 48 comma 8 del D. Lgs. 50/2016, questi potranno cumulare i requisiti di cui alla presente lettera posseduti singolarmente dagli operatori economici raggruppati o consorziati, nei limiti previsti da questo stesso articolo, comma 3. Nell'ipotesi in cui concorrano alla gara consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro costituiti a norma della legge 25 giugno 1909, n. 422 e successive modificazioni, consorzi tra imprese artigiane di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443 e consorzi stabili costituiti anche in forma di società consortili ai sensi dell'articolo 2615-ter del codice civile, tra imprenditori individuali, anche artigiani, società commerciali, società cooperative di produzione e lavoro ai sensi e per gli effetti art 45 comma 2 lettera e), questi dovranno autonomamente possedere i requisiti di cui alla presente lettera.

4) ALTRI REQUISITI

- a) di non partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti, né di parteciparvi anche in forma individuale qualora partecipi alla gara medesima in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti;
- b) di non partecipare alla gara in raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti e neanche in forma individuale qualora partecipi ad un consorzio fra società cooperative di produzione e lavoro costituito a norma della legge 25 giugno 1909, n. 422 e del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, e successive modificazioni, o a un consorzio tra imprese artigiane di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443 partecipante alla medesima gara che dichiara di concorrere alla stessa per conto del predetto consorziato ai sensi dell'art. 3 del presente Disciplinare;
- c) di non partecipare alla gara in raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti e neanche in forma individuale qualora partecipi ad un consorzio stabile partecipante alla medesima gara che dichiara di concorrere alla stessa per conto del predetto consorziato ai sensi dell'art. 3 del presente Disciplinare;

- d) di non partecipare a più di un consorzio stabile;
- e) nell'ipotesi in cui concorrano alla gara raggruppamenti temporanei di concorrenti o consorzi ordinari di concorrenti ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 45 lettera d) ed e) D. Lgs. 50/2016 e 48 comma 8 l'impegno che, in caso di aggiudicazione della gara, gli stessi operatori conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi indicato espressamente e qualificato come mandatario, il quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e dei mandanti.

Nell'ipotesi in cui concorrano alla gara raggruppamenti temporanei di concorrenti o consorzi ordinari di concorrenti ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 45 lettera d) ed e) e 48 comma 8, D. Lgs. 50/2016, fermo restando che la mandataria in ogni caso deve possedere i requisiti ed eseguire le prestazioni in misura maggioritaria, specificazione delle parti in termini percentuali della fornitura che saranno eseguite dai singoli operatori economici che costituiscono o costituiranno il raggruppamento temporaneo o il consorzio ordinario di concorrenti. A tal riguardo, ciascun operatore economico che costituisce o costituirà il raggruppamento temporaneo o il consorzio ordinario di concorrenti dovrà detenere- a pena di esclusione - una quota di qualificazione corrispondente alla quota di esecuzione della fornitura.

I dati sopra attestati dovranno sussistere alla data di presentazione della domanda.

La documentazione a corredo delle offerte di cui al comma 2, dovrà a pena di esclusione:

- essere sottoscritta dal titolare o dal legale rappresentante o da un procuratore generale o speciale dell'operatore economico concorrente;
- essere corredata da copia fotostatica non autenticata di un valido documento di identità del sottoscrittore;
- essere corredata dalle dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto di notorietà di seguito indicate, rese ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 e successive modificazioni ed integrazioni.

Unitamente alle dichiarazioni di al presente articolo, dovrà, altresì, essere presentata una dichiarazione debitamente sottoscritta dal titolare o dal legale rappresentante o da un procuratore generale o speciale del soggetto giuridico partecipante recante:

- a) l'accettazione espressa, integrale e senza riserva alcuna delle modalità di pagamento previste e disposte dal presente Avviso;
- b) l'accettazione espressa, integrale e senza riserva alcuna di quanto previsto e disposto dall'articolo 6 del presente Avviso;
- c) l'accettazione espressa, integrale e senza riserva alcuna di quanto previsto e disposto dall'articolo 7 presente Avviso;
- d) l'accettazione espressa, integrale e senza riserva alcuna di quanto previsto e disposto dall'articolo 8 del presente Avviso;
- e) la dichiarazione che l'indirizzo valido, ad ogni effetto giuridico, atto a ricevere tutte le comunicazioni relative alla procedura in epigrafe provenienti dall'Ente è (*indirizzo di posta certificata* _____);
- f) la manifestazione del proprio consenso al trattamento dei dati comunicati;
- g) l'indicazione del domicilio fiscale e della sede dell'Agenzia delle Entrate di competenza;

Unitamente alle dichiarazioni di cui al presente articolo, dovrà, infine, essere presentata l'attestazione dell'assolvimento degli obblighi di contribuzione, pari ad € 200.00 a favore dell'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture. Per eseguire il pagamento sarà comunque necessario iscriversi on line, anche per i soggetti già iscritti al vecchio servizio, al nuovo "servizio di Riscossione" raggiungibile all'indirizzo <http://contributi.avcp.it> ed utilizzare la modalità di pagamento

online mediante carta di credito dei circuiti Visa, MasterCard, Diners, American Express. Per eseguire il pagamento sarà necessario collegarsi al “Servizio riscossione” e seguire le istruzioni a video.

A riprova dell'avvenuto pagamento dovrà essere allegata – a pena di esclusione - la relativa ricevuta di pagamento che sarà stampata dall'indirizzo di posta elettronica indicato in sede di iscrizione. In contanti, muniti del modello di pagamento rilasciato dal Servizio di riscossione, presso tutti i punti vendita della rete dei tabaccai lottisti abilitati al pagamento di bollette e bollettini.

A riprova dell'avvenuto pagamento dovrà essere allegato – a pena di esclusione – l'originale dello scontrino rilasciato dal punto vendita.

Per i soli operatori economici esteri, sarà possibile effettuare il pagamento anche tramite bonifico bancario internazionale, sul conto corrente bancario n. 4806788, aperto presso il Monte dei Paschi di Siena (IBAN: IT 77 0 01030 03200 0000 04806788), (BIC: PASCITMMROM) intestato all'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture. La causale del versamento deve riportare esclusivamente il codice identificativo ai fini fiscali utilizzato nel Paese di residenza o di sede del partecipante e il codice CIG che identifica la procedura alla quale si intende partecipare.

Tutte le dichiarazioni e copie fotostatiche di cui al presente articolo sono da intendersi rese o presentate ai sensi del D.P.R. n. 445/2000.

La Multiservizi Caerite S.p.A. accetta il DGUE redatto in conformità al modello di formulario approvato con regolamento della Commissione europea. Il DGUE consiste in una autodichiarazione in cui l'operatore economico conferma di soddisfare le condizioni di cui all'art. 85 del D.lgs. 50/2016.

Articolo 7 - Modalità e termini di consegna. Oneri a carico degli operatori economici.

Le consegne dei prodotti oggetto della fornitura, anche se di modesta entità, dovranno avvenire, con onere a completo carico del fornitore, presso le Farmacie precedentemente individuate.

Le casse contenenti la merce, dovranno essere tassativamente consegnate all'interno delle Farmacie ad un incaricato della farmacia e, per nessun motivo, lasciate all'esterno incustodite ed esposte agli agenti atmosferici. In caso di violazione verrà applicata una penale fino al 30% del valore della merce consegnata, fatto salvo ogni maggior danno eventualmente addebitabile in conseguenza della violazione di quanto sopra richiesto.

Le consegne dovranno avvenire almeno 2 volte al giorno dal lunedì al sabato: la prima consegna giornaliera dovrà essere effettuata entro le ore 11.00 e la seconda consegna giornaliera dovrà essere effettuata entro le ore 19.00. Nei giorni festivi, avendo la Multiservizi Caerite S.p.A. Caerite S.p.A. almeno una farmacia comunque aperta, deve essere garantita una consegna mattutina entro le ore 11.00. Agli orari indicati è applicata al massimo una tolleranza di trenta minuti.

Gli ordini di consegna verranno effettuati via fax o per via telematica, rispettivamente entro le ore 20,30 del giorno precedente per le consegne mattutine, ed entro le ore 13,30 del medesimo giorno per la prima consegna pomeridiana.

La consegna degli stupefacenti dovrà avvenire entro 24 ore dalla richiesta con buono acquisto. Tale richiesta potrà avvenire, in modo preventivo, anche via fax o con altri mezzi di comunicazione in uso. La gestione e la trasmissione degli ordini avverranno attraverso supporti informatici, già a disposizione delle Farmacie.

Gli operatori economici in elenco dovranno osservare puntualmente tutti i protocolli di consegna per i presidi farmaceutici, quali pannoloni, prodotti per celiaci e aproteici, presidi diabetici, predisposti dalla Regione.

Tutti i prodotti dovranno rispondere alle normative vigenti per l'immissione in commercio relativamente ad ogni categoria d'appartenenza.

Gli operatori economici in elenco si impegnano a garantire il corretto adempimento degli obblighi

normativi di diligenza relativamente alla conservazione, al trasporto e alla consegna di tutti i prodotti oggetto della presente gara, ai sensi del D. Lgs. n. 50/2016, del D. Min. San. 6 luglio 1999, del D. Lgs. n. 155/1997 e del D. Lgs. n. 219/2006 e D. Lgs. 274/2007 ss. mm. e ii. e di qualsivoglia altra normativa di riferimento inerente l'oggetto e il contenuto del presente Capitolato.

Le consegne dei prodotti si intendono effettuate esclusivamente per quanto riguarda il numero dei colli, dietro sottoscrizione della necessaria documentazione da parte del Direttore della Farmacia Comunale destinataria della fornitura o di un suo incaricato. Pertanto, prima di tale adempimento, qualsiasi rischio connesso al trasporto dei relativi prodotti è a totale carico dell'operatore economico consegnatario.

Trascorso il termine indicato nel presente capitolato o successivamente concordato per le consegne, senza che le stesse abbiano avuto luogo, la Farmacia Comunale, ad insindacabile giudizio del Direttore o di suo incaricato, potrà rifiutare i prodotti e ritenersi libera di rivolgersi ad altro fornitore, addebitando all'operatore economico inadempiente l'eventuale differenza tra prezzo pattuito e quello pagato e, a tal fine, la stazione appaltante potrà rivolgersi mediante trattenuta sugli eventuali crediti dell'operatore economico.

I prodotti non conformi a quelli ordinati verranno resi e dovranno essere accreditati o sostituiti a cure e spese delle Ditte consegnatarie.

Gli operatori economici in elenco dovranno garantire il servizio di informazione su ritiri, revoche e/o variazioni relative a farmaci, presidi medico chirurgici, modifica delle normative riguardanti lo svolgimento del servizio di farmacia.

Articolo 8 - Altri oneri a carico dell'operatore economico in elenco

I rapporti relativi agli ordini dei farmaci e di altri prodotti oggetto della fornitura si svolgeranno tramite il sistema di collegamento informatico diretto (via Internet) compatibile con i sistemi informatici in uso presso le Farmacie Comunali.

In alternativa ed occasionalmente potrà essere utilizzata la comunicazione via fax o telefonica.

In particolare, sia per il collegamento informatico sia per quello telematico sia, infine, per quello diretto con gli operatori, il servizio di assistenza dovrà essere dimensionato per assicurare alla Farmacia Comunale una risposta entro un tempo massimo di qualche minuto.

Dovrà essere garantito il sistema di bolla elettronica unitamente ad un listino prezzi informatico con contenuto e formato richiesto dalla Farmacia comunale destinataria della fornitura.

I rifornimenti dovranno essere assicurati evitando difformità di fornitura anche in condizioni di scioperi o blocchi delle farmacie private, a tutela del servizio pubblico erogato dalle Farmacie Comunali.

Gli operatori economici in elenco dovranno garantire il regolare ritiro e/o sostituzione dei prodotti erroneamente consegnati. Inoltre, gli operatori economici, quale strumento migliorativo dell'offerta, potranno prevedere il ritiro dei prodotti da esse forniti e non venduti dalle Farmacie Comunali, emettendo nota di credito relativa al valore corrente di fornitura per tutto quanto riconsegnato dalle Farmacie Comunali destinatarie della fornitura entro i termini di cui sopra.

Gli operatori economici in elenco dovranno garantire il ritiro e il rimborso dei prodotti divenuti invendibili a seguito di variazione nella registrazione, nella composizione e/o nelle indicazioni terapeutiche o, comunque, a seguito di disposizioni di legge e con le modalità dai medesimi disposti.

Gli operatori economici in elenco dovranno:

- fornire, se richiesto, ai fini dell'ordine e della fatturazione, la documentazione che contenga la specifica merceologica dei beni forniti. Bolle e fatture dovranno indicare un riepilogo di facile lettura ed individuazione nella categoria di appartenenza, secondo la tabella di cui all'art. 1 del presente capitolato, così da consentire la verifica della correttezza degli sconti.
- applicare le migliori condizioni di vendita dei prodotti oggetto della fornitura, effettuate verso altri

- clienti in occasione di campagne commerciali, specificando ed informando tempestivamente le Farmacie Comunali sull'entità dell'extra sconto praticato rispetto a quello contrattuale;
- fornire, al fine di consentire il regolare pagamento delle fatture per il tramite di un controllo informatico automatico anche a livello informatico, la documentazione contabile, secondo quanto richiesto dal Comune assicurando loro il collegamento informatico per la trasmissione dei ddt elettronici, delle bolle, delle fatture, delle note di credito degli sconti applicati secondo le specifiche delle Farmacie Comunali;
 - riepilogare tutti i D.D.T di ciascun mese in una fattura che dovrà pervenire al comune entro il giorno 10 del mese successivo a quello di riferimento. In difetto il termine di pagamento sarà differito per il periodo di ritardo rispetto alla scadenza su indicata, senza alcun onere per il Comune. In sede di fatturazione tutti i prodotti forniti dovranno avere la specifica dei prezzi di listino e lo sconto applicato nonché un riepilogo degli acquisti di ciascuna fattura distinto per prodotto e per categoria merceologica.

Articolo 9 - Modifiche ai prezzi unitari di riferimento

Nel caso di modifiche imposte con provvedimento legislativo od amministrativo sui farmaci che permettano l'applicazione di migliori condizioni di acquisto degli stessi, gli operatori economici in elenco si impegnano a rinegoziare con la Multiservizi Caerite S.p.A. la percentuale di sconto applicata a tali prodotti portandola a livello delle migliori condizioni offerte alla propria clientela.

Per i prodotti per i quali è prevista la disciplina del c.d. "prezzo libero", le ditte dovranno comunicare tempestivamente eventuali modifiche ai listini prezzi praticati, ferma restando l'applicazione degli sconti offerti in sede di gara per ogni categoria merceologica. Qualora le variazioni dei prezzi unitari siano disposte in aumento in misura pari o superiore al 10%, la Multiservizi Caerite S.p.A. direttamente, o per il tramite delle proprie farmacie, potrà, a suo insindacabile giudizio, decidere di ricorrere all'altre ditte aggiudicatarie del presente appalto ovvero ad altra ditta che pratici condizioni commerciali più favorevoli.

Articolo 10 – Procedura di iscrizione

Entro 60 giorni dalla presentazione della domanda, qualora ne ricorrano i presupposti e a proprio insindacabile giudizio, questo Ente invierà comunicazione del rigetto della stessa.

Trascorso predetto termine senza che vi sia stata alcuna comunicazione, le domande devono intendersi accolte.

Nel caso in cui si renda necessario acquisire chiarimenti e/o integrazioni in merito alle domande presentate, il termine di cui al punto precedente si intende sospeso per tutto il tempo assegnato al richiedente l'iscrizione per fornire le integrazioni e/o i chiarimenti.

Articolo 11 – Resi

Il fornitore è obbligato ad accettare le restituzioni, entro 60 giorni (sessanta) giorni di tutti i prodotti erroneamente consegnati, con emissione delle relative note di credito per l'intero importo dei prodotti resi al netto degli sconti applicati.

Articolo 12 – Penali

Gli operatori economici in elenco si impegnano ad accettare le attività di controllo da parte dei soggetti preposti da questo Ente. Le inosservanze agli obblighi contrattualmente previsti sono oggetto di specifica contestazione agli operatori economici.

La contestazione è a cura del responsabile del procedimento, a seguito di accertamento del Direttore della

Farmacia comunale. La contestazione può avvenire direttamente in contraddittorio fra le parti, risultando da apposito verbale congiuntamente sottoscritto, oppure a mezzo lettera raccomandata oppure per posta elettronica certificata ovvero direttamente a mezzo fax.

Nel caso le inosservanze agli obblighi contrattualmente previsti non comportino per la loro gravità l'immediata risoluzione del contratto, la Multiservizi Caerite S.p.A., contesterà all'operatore economico, nei modi sopra indicati, le inadempienze riscontrate, assegnando un termine per porre rimedio agli inconvenienti.

L'ammontare della penale varia seconda la gravità dell'inadempimento accertato e più precisamente si quantificano come di seguito:

- per forniture non effettuate nei termini di consegna di cui all'art. 7 del presente capitolato, euro 50,00 (cinquanta) per ogni mancata o ritardata fornitura, fermo restando la facoltà della Farmacia comunale di provvedere all'approvvigionamento in modo alternativo qualora il ritardo delle consegne risulti tale da compromettere il regolare svolgimento del servizio pubblico esercitato. In tale eventualità verrà addebitato dalla Multiservizi Caerite S.p.A. all'operatore economico in elenco, oltre alla penale citata, le eventuali maggiori spese sostenute rispetto ai costi di aggiudicazione;
- per consegna parziale della fornitura, nel caso in cui la consegna risulti mancante per più del 10% dell'ordinato (al netto di eventuali molecole non rintracciabili e/o contingentate in quel momento sul mercato), la Multiservizi Caerite S.p.A. applicherà una penalità del 5% del valore dei prodotti mancanti. Nel caso in cui tale mancanza superi il 50% dell'ordinato verrà applicata dalla Multiservizi Caerite S.p.A. una penalità del 30% del valore dei prodotti mancanti. Qualora si verificassero reiterati o consegne parziali non giustificati da causa di forza maggiore tempestivamente denunciate, la Multiservizi Caerite S.p.A. si riserva la facoltà di risolvere il contratto ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 Cod. Civ.;
- per mancata applicazione degli sconti indicati nella domanda, la Multiservizi Caerite S.p.A. potrà a titolo cautelativo, trattenere l'importo relativo allo sconto non applicato dai pagamenti ancora dovuti, e applicare una penale in misura pari al 50% (cinquanta) dell'importo dello stesso sconto non applicato o delle note di credito non emesse;
- per mancata emissione delle note di credito entro la fine del mese successivo dalla data del relativo D.D.T., la Multiservizi Caerite S.p.A. applicherà una penale di euro 50 (cinquanta) per ogni giorno di ritardo nell'emissione delle note di credito da effettuarsi alla fine del mese successivo alla data del relativo D.D.T..

La liquidazione della fattura relativa alla fornitura soggetta a penalità avverrà solo successivamente all'emissione della suddetta nota di credito, ovvero trattenendo l'importo indicato nella nota di debito.

Articolo 13 - Pagamenti

I pagamenti saranno effettuati da parte della Multiservizi Caerite S.p.A. secondo le modalità offerte dagli operatori economici e comunque non prima di 90 gg. fine mese dalla data di ricevimento della fattura. Oltre alla regolarità della documentazione contabile e/o la corrispondenza con i prodotti effettivamente forniti, ulteriore condizione necessaria per il pagamento delle fatture è la sussistenza di una posizione contributiva regolare, accertata mediante il documento unico di regolarità contributiva (D.U.R.C.), ai sensi della normativa vigente al momento della liquidazione. In mancanza di detta regolarità contributiva saranno applicate le procedure di legge senza che gli operatori economici possano avanzare alcuna pretesa. Eventuali integrazioni e modificazioni normative che avranno riflessi sui tempi e sulle modalità dei pagamenti saranno integralmente percepite ed applicate dalla Multiservizi Caerite S.p.A. senza necessità di modifica del presente avviso.

Le Fatturazioni dovranno avvenire ogni mese. Sulla base delle norme vigenti la vendita delle specialità

veterinarie dovrà essere riepilogata separatamente all'interno della fattura o fatturata separatamente. Ai sensi dell'art. 3 della legge 136/2010, gli operatori economici in elenco dovranno comunicare il conto bancario o postale dedicato alla presente commessa, nonché le persone autorizzate ad operare sul conto corrente dedicato. Entro sette giorni dovranno essere comunicate le eventuali variazioni.

Articolo 14 - Cessione dei crediti.

È vietata la cessione di qualsiasi credito, anche parziale, se non preventivamente autorizzata dalla Multiservizi Caerite S.p.A. Le cessioni di credito non autorizzate sono inefficaci.

Per l'eventuale cessione dei crediti vantati dall'operatore economico dovrà conformarsi a quanto disposto dalla vigente normativa per le pubbliche amministrazioni.

Articolo 15 - Trasferimento d'azienda

L'operatore economico in elenco è tenuto, in caso di trasferimento d'azienda, a darne comunicazione scritta alla Multiservizi Caerite S.p.A. entro e non oltre sette giorni dall'avvenuto trasferimento. La Multiservizi Caerite S.p.A. si riserva la facoltà di recedere dal contratto a norma dell'art. 2558 Cod. Civ. entro 3 mesi dalla data di ricezione della comunicazione inviata con raccomandata A.R., qualora l'operatore cessionario non sia in grado di dimostrare di essere in possesso dei medesimi requisiti dell'operatore iscritto e, comunque, di quelli richiesti per partecipare all'avviso. L'operatore economico in elenco è, inoltre tenuto a comunicare alla Multiservizi Caerite S.p.A. ogni e qualsiasi atto di trasformazione cessione o scissione dell'impresa, nonché le eventuali modificazioni dell'assetto societario, entro e non oltre sette giorni da quando tali atti sono stati compiuti. Alla Multiservizi Caerite S.p.A. è riservata la facoltà di recedere dal contratto di fornitura nel caso in cui l'operatore economico, in seguito alle trasformazioni e modificazioni suddette, non avesse più i requisiti per partecipare all'avviso. La mancata comunicazione di quanto previsto sopra entro i termini stabiliti, costituisce inadempimento dell'operatore economico e attribuisce alla Multiservizi Caerite S.p.A. la facoltà di risolvere il contratto, oltre il risarcimento dei danni.

Articolo 16 - Subappalto e comunicazione di variazione

Non è ammesso il subappalto.

Articolo 17 - Risoluzione del contratto

Oltre a quanto previsto dall' art. 1453 del Codice Civile (Risolubilità del contratto per inadempimento), la Multiservizi Caerite S.p.A., ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile, può procedere alla cancellazione dall'elenco senza che l'operatore economico possa pretendere risarcimenti o indennizzi di alcun genere, nei seguenti casi previsti:

- frode, grave e/o ripetute inadempienze e/o negligenza nell'adempimento degli obblighi contrattuali con riferimento al mancato rispetto degli obblighi di fornitura quali, solo a titolo di esempio il ripetuto riscontro di mancanti a causa della discriminazione della Farmacia rispetto ad altri soggetti operanti sul mercato;
- altre gravi e reiterate violazioni degli obblighi contrattuali non eliminate a seguito di diffida formale da parte della Multiservizi Caerite S.p.A.;
- arbitraria e ingiustificata interruzione o sospensione da parte dell'operatore della fornitura in oggetto, ove non dipendente da causa di forza maggiore;
- sopravvenute cause di esclusione o ostative, legate alla legislazione anti mafia;
- sopravvenuta condanna definitiva del rappresentante per un reato contro la Pubblica Amministrazione;

- cessione di attività, fallimento, concordato preventivo dell'operatore economico;
- reiterata fornitura di prodotti difformi da quanto richiesto nel capitolato, con specifico riferimento alle normative di cui al D. Lgs 163/2006, al D. Min. Sanità 6/7/1999, al D. Lgs 155/97 e ai D. Lgs 219/2006 e 214/2007 e reiterata applicazione delle penali di cui all'art. 7 del presente capitolato;
- subappalto non autorizzato;
- cessione non autorizzata del contratto e/o dei crediti da esso derivanti;
- in particolare, nei suddetti casi di risoluzione, l'operatore economico avrà diritto soltanto al pagamento delle prestazioni regolarmente eseguite ai prezzi di contratto, mentre è riservato alla Multiservizi Caerite S.p.A. di affidare a terzi le forniture in danno all'operatore economico inadempiente, addebitando a quest'ultima le maggiori spese sostenute rispetto a quelle previste dal contratto risolto, fermo restando il diritto al risarcimento dei maggior danni subiti e delle maggiori spese sostenute.

Articolo 18 - Trattamento dei dati personali

Il trattamento dei dati pervenuti sarà effettuato in conformità alle disposizioni del D.Lgs 196/03 e ss. mm. e ii.. In particolare tali dati saranno trattati esclusivamente ai fine della partecipazione alla presente procedura e non verranno né comunicati a terzi né diffusi.

Il titolare del trattamento è la Multiservizi Caerite S.p.A., nei confronti del quale l'interessato potrà far valere i propri diritti previsti dal D.Lgs 196/03 e ss.mm.ii. riconoscendone il diritto al trattamento dei dati per i fini di cui sopra.

Articolo 19 - Tracciabilità dei flussi finanziari

Ai sensi di quanto previsto dalla legge 13 agosto 2010 n. 136, l'operatore è tenuto a comunicare all'Amministrazione gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati alle commesse pubbliche di cui al comma 1 dell'art. 3 della stessa legge entro sette giorni dalla loro accensione, nonché, nello stesso termine, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi.

L'operatore assume l'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010 n. 136. Ai sensi del disposto art. 3, comma 8 della legge n. 136/2010, le parti convengono, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1456 del codice civile, che nel caso in cui le transazioni relative al presente appalto siano eseguite dall'appaltatore senza avvalersi di banche o della società Poste Italiane s.p.a., il contratto si intende automaticamente risolto di diritto a seguito di accertamento di tale circostanza ed invio di apposita comunicazione da parte dell'Amministrazione.

Articolo 20 - Controversie e clausole finali

Tutte le spese, imposte tasse, nessuna eccettuata, inerenti e conseguenti all'avviso ed alla stipulazione, scritturazione, bolli e registrazione del contratto di affidamento della fornitura, ivi comprese le relative variazioni nel corso della sua esecuzione, nonché quelle relative inerenti e conseguenti all'iscrizione all'elenco saranno a carico dell'operatore economico. Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente disciplinare si applicano le norme del Codice Civile e disposizioni legislative vigenti in materia. Per ogni e qualsivoglia contestazione o controversia che non si potesse risolvere in via amichevole sarà competente il foro di Civitavecchia.

Cerveteri, 31.08.2022

L'Amministratore Unico
Claudio Ricci